

ANCE VENETO

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE – ASSOCIAZIONI ADERENTI

Tra le Associazioni, i Collegi e le Sezioni Edili del Veneto aderenti all'A.N.C.E., di seguito denominati per brevità "Organizzazioni Territoriali", è costituito, a norma dello statuto dell'A.N.C.E. medesima, l'"Organismo Associativo Regionale" di seguito denominato Ance Veneto.

ART. 2 – SCOPI

Ance Veneto non ha fine di lucro. Essa assume la rappresentanza regionale della categoria imprenditoriale inquadrata nazionalmente nell'A.N.C.E. e, a tal fine, svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove nella società e presso gli imprenditori dell'edilizia e del sistema delle costruzioni del Veneto coscienza dei valori sociali e civili e dei comportamenti propri dell'imprenditorialità nel quadro di una libera società in sviluppo;
- b) esamina, tratta e coordina i problemi generali della categoria a livello regionale, assume le decisioni che di volta in volta si rendono opportune ed interviene presso autorità, enti ed amministrazioni per la soluzione dei problemi stessi;
- c) rappresenta e tutela, nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni regionali venete, con le organizzazioni politiche, economiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente regionale della società, gli imprenditori edili e del sistema delle costruzioni del Veneto aderenti all'A.N.C.E. e ne valorizza la presenza in tale ambito;
- d) attua interventi idonei a realizzare le condizioni migliori per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nei confronti di tali componenti regionali della società, concorrendo a promuovere con esse idonee forme di collaborazione;
- e) designa i rappresentanti della categoria in organizzazioni, enti ed amministrazioni a livello regionale e, qualora le Organizzazioni Territoriali lo convenissero anche in quelli a livello nazionale, compresi gli organismi A.N.C.E. in cui sia prevista una rappresentanza regionale;
- f) promuove ed effettua studi e ricerche su materie di interesse e competenze regionali della categoria;

- g) promuove e gestisce unitariamente eventuali servizi di comune utilità per conto delle Organizzazioni Territoriali;
- h) opera per attuare un indirizzo unitario tra le Organizzazioni Territoriali nella soluzione delle medesime problematiche;
- i) compie tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali.

Nello svolgimento della propria attività, Ance Veneto è tenuta a conformare le proprie azioni alle direttive generali dell'A.N.C.E. Ance Veneto pertanto si tiene in stretto collegamento con l'A.N.C.E. comunicando gli argomenti posti all'ordine del giorno nelle riunioni degli organi direttivi, trasmettendo i verbali delle riunioni stesse e dando notizia dei problemi insorti a livello regionale che rivestono aspetti di interesse generale della categoria o comunque di particolare importanza o di interesse di altre regioni.

Ance Veneto è tenuta, su delibera del Comitato di Presidenza dell'A.N.C.E. assunta a norma dello statuto dell'A.N.C.E. medesima, a sospendere o a modificare le proprie azioni che possano risultare in contrasto con le direttive generali dell'Associazione nazionale o comunque pregiudizievoli di interessi della categoria.

Le Organizzazioni Territoriali debbono trasmettere ad Ance Veneto la documentazione relativa a loro determinazioni di particolare rilievo e indirizzo politico.

ART. 3 – SEDE

Ance Veneto ha sede legale in Venezia, San Marco 3870 e sede operativa in Padova, Piazza A. De Gasperi n. 45/a.

ART. 4 – ADESIONE AD ANCE VENETO

L'adesione all'A.N.C.E. delle Organizzazioni Territoriali del Veneto comporta l'automatica adesione delle stesse ad Ance Veneto.

Non possono far parte di Ance Veneto Organizzazioni Territoriali di categoria non aderenti all'A.N.C.E.

ART. 5 – DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

Il recesso dall'A.N.C.E. dell'Organizzazione Territoriale ad essa aderente comporta il recesso da Ance Veneto, da notificarsi per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il rapporto associativo cessa:

- per recesso dall'A.N.C.E. dell'Organizzazione Territoriale aderente;
- per scioglimento dell'Organizzazione Territoriale aderente;
- per esclusione dell'Organizzazione Territoriale deliberata dalla Giunta dell'A.N.C.E. con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, a seguito di gravi inadempienze alle norme dello statuto dell'A.N.C.E. stessa.

Il recesso, notificato entro il 30 giugno, libera l'Organizzazione Territoriale recedente dal pagamento del contributo annuo con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Ove invece il recesso medesimo sia stato notificato dopo il 30 giugno, l'Organizzazione Territoriale aderente rimane obbligata al pagamento del contributo fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

ART. 6 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Ad Ance Veneto devono essere assicurate dall'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni Territoriali che ne fanno parte risorse finanziarie adeguate ai compiti ed alle funzioni che Ance Veneto medesimo è chiamata a svolgere.

Le Organizzazioni Territoriali aderenti ad Ance Veneto sono, pertanto, tenute a corrispondere alla stessa un contributo sulla base del principio della parità degli oneri tra le stesse Organizzazioni aderenti, la cui misura e le cui modalità di riscossione sono deliberate annualmente, con effetto dal 1° gennaio, dal Comitato Esecutivo e nel rispetto di quanto stabilito dalla Assemblea dell'A.N.C.E. a norma dello statuto dell'A.N.C.E. stessa.

La delibera deve essere, sollecitamente, trasmessa all'A.N.C.E.

Le quote ed i contributi associativi riscossi da Ance Veneto non sono trasmissibili ad altri soggetti.

ART. 7 – ORGANI - ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI - DURATA E GRATUITA'

Sono Organi di Ance Veneto:

- a) il Comitato Esecutivo;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Tesoriere;

- e) il Revisore dei Conti.

Per la eleggibilità alle cariche sociali si applicano i criteri previsti dallo statuto dell'A.N.C.E.

Sono eleggibili alle cariche sociali di Ance Veneto i titolari e gli amministratori con rappresentanza legale delle imprese iscritte alle Organizzazioni Territoriali.

La perdita delle predette qualità comporta la decadenza dalle cariche sociali di Ance Veneto.

Possono ricoprire la carica di Presidente di Ance Veneto soltanto i componenti gli Organi direttivi delle Organizzazioni Territoriali aderenti ad eccezione di coloro che rivestono presso le stesse l'incarico di Presidente.

Tutte le cariche sono gratuite e le spese sostenute per l'espletamento delle cariche stesse, esclusa quella di Presidente che rimane a carico di Ance Veneto, sono sostenute dalle Organizzazioni Territoriali cui appartengono i rispettivi titolari.

Le cariche sociali hanno durata biennale e possono essere rinnovate una sola volta.

Fino alla data di nomina delle nuove cariche, i titolari delle cariche scadute provvederanno all'espletamento dell'ordinaria amministrazione.

ART. 8 – COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è costituito:

- a) dal Presidente;
- b) dai Presidenti delle Organizzazioni Territoriali aderenti, tra cui viene scelto il Vice Presidente ai sensi del successivo art. 12.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente di Ance Veneto il quale designa la persona che funge da Segretario e stabilisce ove occorra le modalità di votazione.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo e-mail o via fax spedita almeno 7 giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta via e-mail o fax con preavviso di 3 giorni.

Il Comitato Esecutivo è convocato di norma ogni mese, con esclusione del mese di agosto, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente di Ance Veneto o lo chieda almeno un terzo dei Presidenti delle Organizzazioni Territoriali.

Copia della lettera di convocazione con il relativo ordine del giorno deve essere contemporaneamente inviata all'A.N.C.E.

Ciascun componente il Comitato Esecutivo di cui al comma 1, lett. b) può delegare, per tutta la durata dell'incarico, un proprio rappresentante, purché esso appartenga all'Organo direttivo della propria Organizzazione Territoriale. Non sono ammesse deleghe o rappresentanze di volta in volta.

In caso di impedimento, eccezionalmente, ciascun componente il Comitato Esecutivo, qualora non si sia avvalso della facoltà di delegare stabilmente un proprio rappresentante ai sensi del precedente comma, può conferire delega scritta ad altro componente lo stesso Comitato. Ad ogni componente del Comitato medesimo è consentito ricevere una sola delega.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano, senza diritto di voto, i Direttori, i Segretari e i Responsabili delle Organizzazioni Territoriali, nonché il Segretario di cui al successivo art. 15.

Hanno inoltre facoltà di partecipare alle riunioni, sempre senza diritto di voto, il Past President ed il Presidente del Comitato Giovani Imprenditori Edili del Veneto.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo che prevedano l'assunzione di decisioni inerenti la gestione amministrativa e/o la movimentazione di fondi partecipa il Revisore dei Conti di cui al successivo art. 14.

Ove ne ravvisi l'opportunità, il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato Esecutivo persone particolarmente esperte nelle materie all'ordine del giorno, nonché i Presidenti delle Commissioni di cui all'art. 16.

ART. 9 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente e sono valide quando vi partecipi la metà più uno dei componenti con voto deliberante.

Delle deliberazioni del Comitato Esecutivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Sintesi del verbale delle deliberazioni è inviata a tutte le Organizzazioni Territoriali aderenti prima della riunione successiva.

Esse entrano in vigore con l'approvazione del Comitato Esecutivo stesso.

Per l'elezione alle cariche sociali di Presidente e Tesoriere è richiesto lo scrutinio segreto. A tal fine il Comitato Esecutivo all'inizio dei lavori nominerà, su proposta del Presidente, due Scrutatori.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, eccetto quelle di cui al comma 2, lettere a), primo alinea, ed i) del successivo art. 10.

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.

Tuttavia, nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e l'assunzione di impegni economici e finanziari eccedenti l'ordinaria amministrazione e in quella riguardante l'elezione del

Presidente, i Consiglieri hanno diritto ad un numero di voti pari a quello attribuito alle rispettive Organizzazioni di appartenenza ai termini dello Statuto dell'ANCE in seno all'ultima Assemblea dell'ANCE stessa. In tali ipotesi votano soltanto i Presidenti delle territoriali o i loro delegati ai sensi del 7° comma dell'art. 8.

Un estratto del verbale contenente le decisioni assunte dal Comitato Esecutivo è inviato all'A.N.C.E entro i quindici giorni successivi alla riunione.

ART. 10 – ATTRIBUZIONI

Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) eleggere:
 - il Presidente, ai sensi dell'art. 11
 - il Vice Presidente, ai sensi dell'art. 12
 - il Tesoriere, ai sensi dell'art. 13
 - il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 14;
- b) adottare le direttive dell'azione associativa per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto;
- c) determinare la misura e le modalità di riscossione dei contributi di cui all'art. 6 del presente statuto;
- d) assumere e licenziare il personale e determinare il trattamento economico del personale stesso;
- e) provvedere all'amministrazione del patrimonio di Ance Veneto;
- f) approvare annualmente entro il 31 luglio di ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo, quest'ultimo accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti;
- g) esperire un tentativo di composizione amichevole nelle controversie eventualmente insorte tra Organizzazioni Territoriali aderenti ovvero tra una o più di queste e Ance Veneto;
- h) insediare speciali Commissioni o Gruppi di coordinamento per lo studio e la trattazione di problemi riguardanti la categoria;
- i) apportare le modifiche allo statuto e deliberare lo scioglimento di Ance Veneto, in conformità alle procedure di cui al successivo art. 20.

ART. 11 – PRESIDENTE

Due mesi prima della scadenza del mandato del Presidente, il Comitato Esecutivo, formato dai soli Presidenti delle Territoriali, o loro delegati ai sensi del 7° comma dell'art. 8, provvede a scrutinio segreto con il quorum e la maggioranza stabilita dallo Statuto dell'ANCE, per la parte relativa alla nomina del Presidente e vigente al momento della votazione, a designare il futuro Presidente, il quale si insedia formalmente nella carica alla scadenza del mandato del Presidente uscente.

Per la validità della delibera di designazione ciascun consigliere avrà un numero di voti pari a quelli riconosciuti alla propria Organizzazione Territoriale di appartenenza espressi in occasione dell'ultima Assemblea nazionale dell'ANCE.

Agli effetti di cui al comma precedente, le eventuali variazioni dello Statuto dell'Ance relative a quorum e/o a maggioranze, entrate in vigore successivamente all'approvazione del presente Statuto sono soggette alla preventiva presa d'atto del Comitato Esecutivo di ANCE Veneto, in mancanza della quale si intende confermato il sistema in atto.

La carica di Presidente è incompatibile con quella di Presidente di Organizzazione Territoriale.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Ance Veneto di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente dispone per l'attuazione di quanto deliberato dal Comitato Esecutivo ed esercita tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente statuto.

Il Tesoriere provvede, di concerto con il Presidente, alla gestione economico-finanziaria di Ance Veneto.

In caso di cessazione della carica di Tesoriere, per il venir meno della propria qualifica di componente il Comitato Esecutivo, lo stesso Comitato Esecutivo provvederà alla nomina, nella prima riunione utile, del nuovo Tesoriere.

ART. 12 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi componenti su indicazione del Presidente.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'espletamento della sua attività e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di cessazione della carica del Vice Presidente, per il venir meno della propria qualifica di componente il Comitato Esecutivo, le sue funzioni sono assunte dal Presidente, fino alla deliberazione del Comitato Esecutivo che procede alla sostituzione.

ART. 13 – TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi membri.

La carica di Tesoriere non è cumulabile con quella di Vice Presidente.

Il Tesoriere provvede, di concerto con il Presidente, alla gestione economico-finanziaria di Ance Veneto

In caso di cessazione della carica di Tesoriere, per il venir meno della propria qualifica di componente il Comitato Esecutivo, lo stesso Comitato Esecutivo provvederà alla nomina, nella prima riunione utile, del nuovo Tesoriere.

ART. 14 – REVISORE DEI CONTI

Il Comitato Esecutivo, qualora ne ravvisi l'opportunità, può nominare il Revisore dei Conti scegliendolo tra gli iscritti al Ruolo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il Revisore dei Conti non deve svolgere analogo incarico per le imprese di appartenenza dei componenti il Comitato Esecutivo.

Il Revisore dei Conti esercita il controllo sulla gestione dei fondi e del patrimonio di Ance Veneto e ne riferisce al Comitato Esecutivo con un'apposita relazione sul conto consuntivo.

ART. 15 – SEGRETARIO

Il Segretario viene scelto dal Comitato Esecutivo.

Il Segretario coordina l'attività degli uffici di Ance Veneto.

Egli coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo.

Il Segretario partecipa a tutte le riunioni degli Organi di Ance Veneto ed interviene alle riunioni delle Commissioni di Studio e dei Gruppi di Coordinamento.

Il Segretario redige e conserva i verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo e degli altri organi sociali.

La carica di Segretario di Ance Veneto non è cumulabile con quella di Direttore o di Segretario o di Responsabile di Organizzazione Territoriale.

ART. 16 – COMMISSIONI PERMANENTI DI STUDIO E GRUPPI DI COORDINAMENTO

Il Presidente può designare alla presidenza delle Commissioni permanenti di studio il Vice Presidente o altro membro del Comitato Esecutivo, il quale è tenuto a presentare periodicamente relazione sull'andamento dei lavori al Presidente stesso.

E' facoltà del Presidente, inoltre, designare alla presidenza delle Commissioni permanenti di studio soggetti diversi da quelli di cui sopra purché essi siano membri dell'Organo direttivo presso le Organizzazioni Territoriali.

I Presidenti delle Commissioni permanenti di studio di Ance Veneto partecipano di diritto alle Commissioni Nazionali Referenti dell'A.N.C.E.

Gli eventuali Gruppi di coordinamento sono presieduti dal Presidente o da altro componente del Comitato Esecutivo da lui designato.

Dei lavori delle Commissioni viene redatto apposito verbale che sarà presentato al Comitato Esecutivo immediatamente successivo.

Le Commissioni permanenti di studio e i Gruppi di coordinamento sono formati da rappresentanti delle Organizzazioni Territoriali.

La convocazione delle Commissioni e dei Gruppi avviene a cura dei rispettivi Presidenti o su richiesta dei componenti rappresentanti almeno tre Organizzazioni Territoriali.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni e dei Gruppi.

Le funzioni di segreteria sono svolte dagli uffici di Ance Veneto.

ART. 17 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai contributi di cui al precedente art. 6;
- b) dai beni e dai valori di proprietà di Ance Veneto;
- c) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- d) dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo a favore di Ance Veneto.

Con il fondo sociale si provvede alle spese per il funzionamento e a tutte le occorrenze ed impegni connessi allo svolgimento dell'attività di Ance Veneto.

Per l'amministrazione del patrimonio sociale provvede il Comitato Esecutivo.

E' vietata la distribuzione – anche in modo indiretto – di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita di Ance Veneto.

In caso di scioglimento di Ance Veneto, da qualsiasi causa determinato, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, in conformità alle vigenti norme di legge.

ART. 18 – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti a firma congiunta dal Presidente e dal Tesoriere.

Il Presidente e/o il Tesoriere possono compiere a firma disgiunta gli atti relativi alla suddetta gestione entro l'importo che sarà determinato con deliberazione del Comitato Esecutivo.

I documenti attinenti alla gestione economico-finanziaria sono consultabili da ciascuna Organizzazione Territoriale aderente presso la sede di Ance Veneto.

ART. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale sono approvati entro il 31 luglio di ciascun anno.

Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato Esecutivo che deve provvedere all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale predisposti dal Presidente, gli stessi sono sottoposti al Revisore dei Conti che redige una relazione scritta sul conto consuntivo.

I bilanci e la relazione del Revisore dei Conti sono inviati alle Organizzazioni Territoriali aderenti almeno dieci giorni prima la data della riunione del Comitato Esecutivo di cui al comma precedente.

ART. 20 – MODIFICHE STATUTARIE – SCIoglimento

Le eventuali modifiche del presente statuto e lo scioglimento di Ance Veneto debbono essere deliberati dal Comitato Esecutivo composto dai soli Presidenti delle territoriali o dai loro delegati con il voto favorevole di almeno cinque di essi.

Le proposte di modifiche statutarie devono essere portate a conoscenza delle Organizzazioni Territoriali aderenti per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 giorni prima della data in cui saranno votate in Comitato Esecutivo.

Le modifiche statutarie devono essere sottoposte all'approvazione del Comitato di Presidenza dell'A.N.C.E. secondo lo Statuto dell'ANCE medesima.

ART. 21 – RAPPORTI TRA L'ORGANISMO E LA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI INDUSTRIALI

I rapporti tra Ance Veneto e la Federazione Regionale degli Industriali sono definiti dalle intese raggiunte su scala nazionale tra l'A.N.C.E. e la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e, in attuazione di esse, o in mancanza, su scala regionale tra Ance Veneto e la Federazione Regionale degli Industriali stessi.

ART. 22 – RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge.

Approvato con modifiche dal Comitato Esecutivo di Ance Veneto il 5 maggio 2008 e dal Comitato di Presidenza di Ance il 18 ottobre 2008